

REGOLAMENTO (CEE) N. 1737/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1991/1992, dai regolamenti (CEE) nn. 2734/75⁽⁵⁾, 1704/91⁽⁶⁾, 1706/91 del Consiglio⁽⁷⁾ e dal regolamento (CEE) n. 1824/91 della Commissione⁽⁸⁾;considerando che, in attesa della fissazione dei prezzi applicabili nel corso della campagna di commercializzazione 1992/1993, ai fini della determinazione dei prelievi all'importazione è opportuno, a norma del regolamento (CEE) n. 1599/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, recante misure conservative e sospensione delle prefissazioni in alcuni settori agricoli⁽⁹⁾, basarsi sui prezzi di entrata in vigore il 30 giugno 1992;

considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere

in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹¹⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87⁽¹³⁾, e (CEE) n. 2734/75, sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento n. 158/67/CEE della Commissione⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2644/91⁽¹⁵⁾, e dal regolamento n. 159/67/CEE della Commissione⁽¹⁶⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92⁽¹⁷⁾, 519/92⁽¹⁸⁾ e 520/92⁽¹⁹⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione⁽²⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/92⁽²¹⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 41.⁽⁹⁾ GU n. L 169 del 24. 6. 1992, pag. 12.⁽¹⁰⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.⁽¹¹⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.⁽¹²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.⁽¹³⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.⁽¹⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.⁽¹⁵⁾ GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 23.⁽¹⁶⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.⁽¹⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.⁽¹⁸⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.⁽¹⁹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.⁽²⁰⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.⁽²¹⁾ GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 26.